

RELAZIONE INTRODUTTIVA

PROPOSTA DI LEGGE PER INTERNET TERRITORIO DELLA LIBERTA', DEI DIRITTI E DEI DOVERI

Onorevoli Colleghi !

E' certamente superfluo aprire queste considerazioni con parole altisonanti tese ad esporre l'importanza che Internet ormai riveste per ogni persona nel mondo e nel nostro Paese, non solo impattando sulla vita quotidiana dei milioni di Italiani che regolarmente si connettono alla rete ma anche condizionando coloro che, per età, scelta o condizione, non lo fanno e probabilmente non lo faranno mai.

Ugualmente è sotto gli occhi di tutti quanto il procedere inarrestabile – e purtroppo talvolta implacabile – della tecnologia rischi di rendere inutile ogni tentativo di normazione o regolamentazione basato di schemi vecchi o, peggio, avulsi dalla realtà che si vorrebbe governare.

Di fatto le rivoluzioni nascono proprio dalla esigenza di sovvertire ogni ordine preconstituito e la ruota della storia è sempre stata fatta girare dagli uomini e dalla regole che si sono dati, o non si sono voluti dare, a favore di alcuni e a discapito di altri.

Se è vero che quando ci si trova in una situazione in cui vi è un divario tra le forze in campo “la libertà rende schiavi e le leggi rendono liberi”, non possiamo rinunciare al tentativo di porre in essere un argine alle troppe storture che la totale anarchia della rete Internet sta rendendo sempre più pervicaci e invasive.

Il porre la giusta enfasi sugli effetti positivi che Internet sicuramente ha creato e continua a creare non deve indurci a sottovalutare, a sottacere, o peggio a nascondere, i molti aspetti negativi che sono ugualmente sorti, le molte violazioni di diritti fondamentali della persona e delle imprese, i molti crimini che vengono posti in essere, senza un responsabile che possa essere identificato con certezza.

Sacrificare queste prerogative sull'altare del progresso è certamente inaccettabile, così come sarebbe gravemente sbagliato pensare che nulla possa essere fatto, o addirittura che sia inconcepibile ipotizzare una rete Internet diversa, e *migliore !*, rispetto a quella che esiste oggi.

Non si può non essere consapevoli del fatto che le misure introdotte da questa proposta di legge non potranno risolvere tutti i problemi che attualmente osserviamo con sempre maggiore frequenza, ma certamente essa potrà avere una immediata e positiva ripercussione isolando i fenomeni più gravi.

Inoltre, proprio separando in maniera inequivocabile chi usa le potenzialità di Internet per fini illeciti (o comunque non meritevoli di tutela giuridica) da chi, al contrario, se ne serve in maniera corretta e rispettosa dei diritti di tutti i cittadini, potremo dare avvio a un circolo virtuoso.

Occorre emarginare gli operatori irresponsabili che lucrano sulle attività illecite poste in essere da altri soggetti, senza avere allo stato attuale nessuna responsabilità, proprio per premiare ed offrire le migliori condizioni di sviluppo alle imprese che investono e creano vere opportunità.

Ricerca e sviluppo, infatti, possono trovare terreno fertile solo nella legalità e nella visione di lungo periodo delle imprese, anche nella cosiddetta "società dell'informazione".

Per tali motivi si è scelto di definire questo provvedimento "Legge per Internet Territorio di Libertà, dei Diritti e dei Doveri".

L'articolo 1 definisce il campo di applicazione della legge, individuando in maniera chiara i soggetti verso i quali viene rivolto il dettato normativo:

La presente legge si applica a tutte le attività di accesso alla rete internet effettuate a partire da - e per il tramite di - apparati informatici e infrastrutture fisicamente presenti nel territorio della Repubblica Italiana.

L'articolo 2, comma 1, introduce il principio cardine del provvedimento: la lotta alla pubblicazione in forma anonima e clandestina di qualsivoglia contenuto testuale, audiovisivo o informatico:

2.1. E' fatto divieto di effettuare o agevolare l'immissione nella rete di contenuti in qualsiasi forma (testuale, sonora, audiovisiva e informatica, ivi comprese le banche dati) in maniera anonima.

La cronaca di ogni giorno ci mostra come sempre più spesso tali pubblicazioni anonime, e quindi prive di ogni freno inibitore e assunzione di responsabilità, diano luogo a reati gravissimi contro la persona, offrendo spazio a ricatti, diffamazioni, esposizioni al pubblico ludibrio che hanno comportato anche irreparabili danni alla persona.

Il comma 2 tende ad evitare che tramite un gioco di “scatole cinesi” informatiche sia possibile per soggetti presenti sul territorio italiano aggirare la regola che proibisce le pubblicazioni anonime, coinvolgendo nella responsabilità tutti quegli operatori che tramite comportamenti omissivi finiscano per favorire il mancato rispetto del principio di cui al primo comma.

2.2. I soggetti che, anche in concorso con altri operatori non presenti sul territorio italiano, ovvero non identificati o indentificabili, rendano possibili i comportamenti di cui al comma 1 sono da ritenersi responsabili - in solido con coloro che hanno effettuato le pubblicazioni anonime – di ogni e qualsiasi reato, danno o violazione amministrativa cagionati ai danni di terzi o dello Stato.

I commi successivi precisano, al fine di evitare ogni problema interpretativo o collisione di norme, i confini della legge in parola e il combinato disposto con altre norme preesistenti:

3. Per quanto riguarda i reati di diffamazione si applicano, senza alcuna eccezione, tutte le norme relative alla Stampa. Qualora insormontabili problemi tecnici rendano impossibile l'applicazione di determinate misure, in particolare relativamente al diritto di replica, il Comitato per la tutela della legalità nella rete Internet (di cui al successivo articolo 3 della presente legge) potrà essere incaricato dalla Magistratura competente di valutare caso per caso quali misure possano essere attuate per dare comunque attuazione a quanto previsto dalle norme vigenti.

4. In relazione alle violazioni concernenti norme a tutela del Diritto d'Autore, dei Diritti Connessi e dei Sistemi ad Accesso Condizionato si applicano, senza alcuna eccezione le norme previste dalla Legge 633/41 e successive modificazioni.

In linea con le tendenze in essere in altri Paesi, e in particolare con quanto già *in itinere* in Francia, si prevede l'istituzione di una Alta Autorità, da inserirsi all'interno della Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con compiti funzionali e ispettivi di particolare rilevanza.

In considerazione della complessità amministrativa e della necessità di una copertura finanziaria, si è ritenuto opportuno di delegare il Governo, entro un termine congruo che potrà pertanto includere i necessari interventi di natura amministrativa, la messa in opera di tale organismo:

1. Ferme restando le attribuzioni della Magistratura penale, civile e amministrativa, nonchè le funzioni degli organismi indipendenti di controllo già operativi, che in nessun modo vengono modificate, Governo è delegato a istituire, presso l'Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il “Comitato per la tutela della legalità nella rete Internet”.

Il Comitato è composto 9 Membri così designati:

3 Membri indicati dalla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (secondo procedure e modalità da definirsi a cura della stessa Autorità).

2 Magistrati ordinari, designati dal CSM

1 Magistrato amministrativo designato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

1 esperto di settore indicato dalla Siae (Società Italiana degli Autori e degli Editori).

2 esperti di settore indicati dalla Confindustria.

A tale organismo potranno essere inviate segnalazioni in forma riservata o pubblica. E ad esso potranno essere sottoposti - per una valutazione tecnica e per la creazione di un repertorio casistico - gli atti giudiziari, ivi compresi gli esposti, le denunce e le querele, relativi a tematiche di competenza.

Il Comitato potrà inoltre essere fatto oggetto di interrogazioni e interpellanze preventive in relazione a dubbi interpretativi riguardanti leggi e regolamenti.

2. Il Comitato resta in carica 3 anni.

Il Presidente sarà indicato dal Presidente della Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

3. Il Comitato dovrà predisporre una relazione introduttiva della propria attività inquadrando i temi fondamentali e indicando i punti prioritari della propria missione. Tale relazione dovrà essere approvata dal Consiglio della Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Ogni sei mesi verrà emesso un rapporto sull'avanzamento delle attività e un aggiornamento sui casi di maggiore interesse sottoposti al Comitato.

4. Il Comitato ha titolo per emettere quattro diverse tipologie di atti:

a. Raccomandazioni;

b. Note interpretative in merito alle norme relative alla rete Internet;

c. Pareri non vincolanti in merito alla messa in opera di misure preventive o cautelari;

d. Relazioni alla Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Se richiesto dalle parti interessate, solo su materie di natura civilistica, e a spese delle stesse, il Comitato potrà svolgere attività arbitrale e di mediazione ai fini della messa in opera di accordi intercategoriaли o di codici di condotta condivisi.

5. Il regolamento interno del Comitato, predisposto a cura degli uffici tecnici Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni sulla base delle indicazioni pervenute dai membri del Comitato, dovrà essere approvato dalla Consiglio della stessa.

Infine, le norme di chiusura prevedono un termine congruo per la messa a regime del sistema in maniera tale da consentire agli operatori la predisposizione di procedure adeguate per il conseguimento degli obiettivi della legge:

La legge entra in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Entro tale termine gli operatori di cui all'articolo 1 adeguano le modalità di accesso alla rete internet da esse garantito a quanto prescritto dalla presente legge.

L'effettiva costituzione e messa in attività del Comitato dei cui all'art. 3 e seguenti non influisce sulla applicabilità delle norme cui agli Articoli 1, 2 e 4.